

Il calcolo contributivo introdotto dalla riforma funziona come un libretto di risparmio, su cui accumulare di anno in anno i versamenti.

Di Gianni Tel - 50&Più

Da quest'anno non ci sono più differenze sul criterio di calcolo delle pensioni. La riforma "Monti" (legge n. 214/2011) ha previsto per tutti il "sistema di calcolo contributivo". In altre parole, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012, le relative quote di pensione sono calcolate tutte con il sistema contributivo, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già versato 18 anni di contributi.

Il sistema retributivo, misto e contributivo

Con la riforma "Dini" (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo delle pensioni si differenziava a seconda dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995: - per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi e da riscatto), si applicava il cosiddetto sistema "retributivo", legato appunto alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo; - per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto, e cioè "retributivo" per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e "contributivo" per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996; - per chi aveva cominciato a lavorare successivamente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, si applicava, invece, il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.

La situazione attuale

La riforma "Dini", con la triplice possibilità di calcolo della pensione, rimane in vita solo per coloro che sono andati in pensione maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2011. A partire dal 1° gennaio 2012, invece, ossia per le anzianità maturate da tale data in avanti, esiste solo il sistema contributivo; di conseguenza, non c'è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto. Invece, chi nel 2011 si trovava nel sistema retributivo, dal gennaio 2012 è passato al nuovo misto: le anzianità fino al 31 dicembre 2011 danno vita a una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità dal 1° gennaio 2012 in poi danno vita a una quota di pensione contributiva (vedi Tabella A).

TABELLA A COME È CAMBIATO IL SISTEMA DI CALCOLO

Fino al 31 dicembre 2011

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	Criterio di calcolo della pensione
18 anni e più	Retributivo , legato alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo
Meno di 18 anni	Retributivo , per l'anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1995; contributivo , per i periodi successivi al 1° gennaio 1996
Nessuna	Contributivo , sulla base di tutta la contribuzione versata nell'arco della vita lavorativa

A partire dall'anno 2012

Anzianità contributive	Criterio di calcolo della pensione
Maturate fino al 31 dicembre 2011	Retributivo o contributivo in base all'anzianità posseduta al 31 dicembre 1995 (nessuna modifica rispetto alla normativa in vigore fino al 2011)
Maturate dal 1° gennaio 2012	Contributivo

Come funziona il sistema contributivo

Il sistema di calcolo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno i

versamenti: - se è un lavoratore dipendente, l'accantonamento è pari al 33% dello stipendio; - se è un lavoratore autonomo (artigiano, commerciante), accantona il 21,30% del proprio reddito (misura che salirà fino a raggiungere il 24% entro l'anno 2018); - se è un collaboratore (Co.Co.Pro.), accantona il 27% del proprio compenso (misura che salirà fino a raggiungere il 33% a partire dal 2018). I contributi possono essere calcolati, però, fino ad un certo importo di reddito o retribuzione; questo limite, per il 2012, è pari a 96.149 euro (cosiddetto "tetto contributivo pensionabile"). I contributi versati costituiscono il montante contributivo e producono una sorta di interesse composto al tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (Prodotto Interno Lordo). Quindi, più cresce l'Azienda Italia, maggiori sono le rendite su cui i lavoratori possono contare.

I nuovi coefficienti di calcolo

Alla data del pensionamento, al montante contributivo rivalutato è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pensione. La misura di tale coefficiente cresce con l'aumentare dell'età. Recentemente, con un decreto ministeriale del 15 maggio 2012, sono stati fissati i nuovi coefficienti per il calcolo della pensione per tutti i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015.

Questi coefficienti non riguardano più soltanto le età da 57 a 65 anni, ma si allungano fino a 70 anni per incentivare facoltativamente la permanenza al lavoro, nella prospettiva di conseguire una pensione più alta. Ciò vale soprattutto, come si evidenzia nella Tabella B, per coloro che decidessero di andare in pensione - tra il 2013 e il 2015 - con un'età non superiore a 65 anni; in questo caso dovranno subire - per effetto di nuovi coefficienti - un taglio della prestazione pensionistica che supera in alcuni casi l'11%. Ad esempio, supponiamo che un lavoratore abbia accumulato un montante contributivo di 400.000 euro. Quando decide di ottenere la pensione, l'importo della stessa verrà calcolato applicando ai 400.000 euro il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età raggiunta in quel momento.

TABELLA B LE VARIAZIONI DEI COEFFICIENTI NEL TEMPO						
Età pensione	Anni 1996-2009	Anni 2010-2012	Variazione 2009-2010	Anni 2013-2015	Variazione 2010-2013	Variazione 2009-2013
57	4,720%	4,419%	-6,38%	4,304%	-2,60%	-8,81%
58	4,860%	4,538%	-6,63%	4,416%	-2,69%	-9,14%
59	5,006%	4,664%	-6,83%	4,535%	-2,77%	-9,41%
60	5,163%	4,798%	-7,07%	4,661%	-2,86%	-9,72%
61	5,334%	4,940%	-7,39%	4,796%	-2,91%	-10,09%
62	5,514%	5,093%	-7,64%	4,940%	-3,00%	-10,44%
63	5,706%	5,257%	-7,87%	5,094%	-3,10%	-10,73%
64	5,911%	5,432%	-8,10%	5,259%	-3,18%	-11,03%
65	6,136%	5,620%	-8,41%	5,435%	-3,29%	-11,42%
66	---	---	---	5,624%	---	---
67	---	---	---	5,826%	---	---
68	---	---	---	6,046%	---	---
69	---	---	---	6,283%	---	---
70	---	---	---	6,541%	---	---

Se il lavoratore va in pensione nel 2013, bisogna fare riferimento ai nuovi coefficienti. In tal caso, se chiede la pensione a 60 anni otterrà una pensione annua lorda di 18.644 euro (400.000 moltiplicato 4,661%); se chiede la prestazione a 65 anni riceverà 21.740 euro (400.000 moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni avrà diritto a 26.164 euro (400.000 moltiplicato 6,541%). Infine, una delle novità della Riforma "Monti- Fornero", con riferimento alla nuova pensione di vecchiaia, è la facoltà ai lavoratori di rimanere al lavoro fino a 70 anni, al fine di migliorare il proprio assegno di pensione. I nuovi coefficienti sono stati determinanti anche per le età dai 65 ai 70 anni.

La Tabella B mostra i valori di questi coefficienti che per gli anni 2013- 2015 crescono con il crescere dell'età, proprio perché la loro determinazione è stata fatta tenendo conto del fine di migliorare la misura della pensione a chi ritarda l'uscita dal lavoro. Il prossimo aggiornamento dei coefficienti sarà nel 2015, quando la revisione riguarderà i pensionamenti nel triennio 2016-2019. Dal 2019 in poi, invece, la revisione dei coefficienti avrà una cadenza biennale.